



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Loro sedi

ALLE UNIONI REGIONALI
Loro sedi

ALLE AZIENDE SPECIALI
C/O
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Loro sedi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Ragioneria Gen.le dello Stato - I.G.F.
00187 Roma

ALLE REGIONI
Loro sedi

ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21
00187 Roma

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
Via G. B. Morgagni, 30/H
00100 Roma

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
c/o Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura
Loro sedi

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE UNIONI
REGIONALI
C/O
ALLE UNIONI REGIONALI
Loro sedi



AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE AZIENDE
SPECIALI
C/O
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Loro sedi

OGGETTO: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, è stata data attuazione alla delega, contenuta nell’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per la riforma della disciplina delle Camere di commercio.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 10 dicembre 2016 e modifica, tenendo conto dei principi e dei criteri di delega individuati dal citato articolo 10, la disciplina delle Camere di commercio ridefinendo, tra l’altro, le funzioni e competenze attribuite alle Camere di commercio e riformando il sistema di finanziamento.

Il decreto legislativo prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l’eliminazione dei relativi compensi.

Al fine di consentire alle Camere di commercio di adeguarsi alle nuove disposizioni si intendono fornire, anche tenendo conto di quanto rappresentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota n. 58874 del 30 marzo 2017, prime indicazioni interpretative ed attuative delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo.

1) DECORRENZA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI

In primo luogo, si rende necessario chiarire la decorrenza di applicazione delle singole disposizioni introdotte dal decreto legislativo, alla luce del disposto del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 219/2016.

Il comma 3 sopra citato prevede che *“Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all’adozione dei relativi regolamenti conseguenti all’entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell’articolo 2 e nell’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.”*

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che i regolamenti ministeriali previsti dall’articolo 10, comma 3 (concernente i criteri di ripartizione dei consiglieri), dall’articolo 12, comma 4 (concernente le procedure di designazione dei componenti del consiglio), e dall’articolo 20, comma 5 (concernente l’iscrizione nell’elenco nazionale per la designazione e nomina dei segretari generali), devono essere adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.



L'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce, altresì, che le disposizioni contenute negli articoli 10 (consiglio), 12 (costituzione del consiglio), 13 (requisiti per la nomina e cause ostative), 14 (giunta), 15 (riunioni e deliberazioni) e 16 (presidente) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal decreto legislativo n. 23/2010, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei predetti regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge. Entro il medesimo termine le camere di commercio saranno chiamate ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Alla luce del disposto del comma 3 dell'articolo 4 sopra citato, tutte le altre disposizioni della legge n. 580/1993, come modificate dal decreto legislativo n. 219/2016, contenute in articoli diversi da quelli sopra richiamati, sono da ritenersi tutte immediatamente applicabili. Stante il tenore letterale del citato comma 3, invece, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 non possono ritenersi immediatamente e direttamente applicabili, fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo 10 che disciplina in merito al nuovo numero di consiglieri sulla base del quale devono essere composti i consigli camerali.

2) RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI, PROROGA ORGANI E LIMITE DEI MANDATI

In merito si ritiene opportuno evidenziare che la riduzione del numero dei componenti prevista per i componenti del Consiglio e della Giunta rispettivamente dal comma 1 dell'articolo 10 e dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 580/1993 così come modificati dal d.lgs. n. 219/2016, risulta immediatamente applicabile a partire dalle procedure di ricostituzione dei consigli avviate dopo il 10 dicembre 2016.

In particolare si rappresenta che, il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219/2016, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 così come modificata dal d.lgs n. 219/2016, si applicano alle Camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo successivo alla loro costituzione.

Resta inteso che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 580/1993 così come modificato dal d.lgs. n. 219/2016, relativa alla riduzione del numero dei componenti della Giunta trova immediata applicazione nei confronti di tutte le Camere di commercio che avviano le procedure per la ricostituzione dei propri organi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, ivi comprese quelle che sono oggetto di accorpamento.

Si ritiene necessario evidenziare che il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 così come modificato dal d.lgs n. 219/2016, prevede l'interruzione o il mancato avvio delle procedure di ricostituzione dei consigli a decorrere dal decreto con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito l'ente camerale a seguito di accorpamento e prevede, altresì, che gli organi delle medesime Camere di commercio continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del nuovo consiglio. Tale disposizione consente ai consigli camerali delle Camere accorpate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 219/2016, i cui termini di scadenza previsti dall'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, siano, quindi, successivi alla medesima data di entrata in vigore, di continuare a svolgere tutte le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio della nuova camera di commercio. A tali



consigli, non già decaduti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, non trova applicazione il comma 2, lett. d) dell'articolo 5 della legge n. 580/1993 e s.i.m.

Infine si ritiene necessario evidenziare che il decreto legislativo n. 219/2016 modifica i limiti del numero dei mandati che gli organi camerali possono svolgere; in particolare il comma 2 dell'articolo 14 e il comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 580/1993 così come modificati dal d.lgs. n. 219/2016 prevedono che rispettivamente i componenti della Giunta e il Presidente possono essere rinnovati per una sola volta (a differenza della disciplina vigente che prevede due rinnovi). Per i componenti del consiglio camerale, invece, il comma 7 dell'articolo 10 introduce per la prima volta il medesimo limite previsto sia per il Presidente che per i componenti della Giunta.

Si pone, pertanto, la necessità di approfondire la questione con riferimento all'interpretazione da fornire in merito al rilievo da attribuire ai mandati eventualmente svolti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2016.

Tale interpretazione deve essere esaminata con riferimento sia alle Camere di commercio che non sono oggetto di accorpamento che alle Camere accorpate.

Nel caso delle Camere di commercio non oggetto di decreto di accorpamento, si rende necessario richiamare la sentenza n. 1898/2016 (poi ripresa nella sentenza del Tar Lombardia n. 00275/2016 e del Tar Campania n. 514/2016), con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 23/2010 stabiliscono *“una condizione di eleggibilità (o ineleggibilità) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive.”*; tale condizione soggettiva è rappresentata dal fatto *“di non essere già stati rieletti per più di due volte.”*. Alla luce di tale interpretazione, a parere del Consiglio di Stato, assumono rilievo i mandati finora svolti.

Pertanto, ai fini dell'eleggibilità del Presidente, dei componenti di Giunta e del Consiglio dovrà essere considerato il numero dei mandati dai medesimi già svolti e potranno essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto un solo mandato.

Nel caso delle Camere di commercio accorpate, nella considerazione che non si è al cospetto di un procedimento di incorporazione bensì della costituzione di un nuovo ente (come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo n. 219/2016- cfr. n. 1646/2016), si ritiene che con riferimento alle nomine degli organi delle neo istituite Camere di commercio non assumano rilievo i mandati già svolti dai soggetti nei relativi organi delle Camere accorpate.

3) GRATUITA' DEGLI ORGANI

Il principio di delega di cui alla lett. f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7.08.2016, n. 124, ha trovato attuazione nel comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993 così come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016.

Il comma 2-bis) sopra citato prevede che tutti gli incarichi degli organi, diversi dai collegi dei revisori, delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle aziende speciali sono gratuiti; il principio di gratuità è immediatamente applicabile dal 10 dicembre 2016 con la conseguenza che le Camere di commercio, le Unioni regionali e



le Aziende speciali possono erogare le indennità, compensi e gettoni finora previsti per i rispettivi organi e maturati fino alla data del 9 dicembre 2016.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016, potranno essere riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle Aziende speciali per l'espletamento del loro incarico, nei limiti e nelle tipologie di spese finora riconosciute dalle camere di commercio ai propri organi.

Potranno, altresì, essere riconosciute al collegio dei revisori delle Camere di commercio, dell'Aziende speciali e delle Unioni regionali le sole indennità nella misura finora definita dai competenti organi, salvo eventuale conguaglio con quanto stabilito dal decreto di cui comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016.

In relazione, poi, all'ambito di applicazione del principio della gratuità degli organi si fa presente che questo Ministero sta esaminando gli aspetti legati al riconoscimento di eventuali indennità agli organi politico amministrativi delle fondazioni nel caso della soppressione di una azienda speciale e contestuale costituzione di una fondazione, con socio unico la camera di commercio, alla quale sono affidati compiti e funzioni prima svolti dalla medesima Azienda speciale soppressa; si riserva, quindi, di dettare univoche indicazioni nel merito.

Da ultimo con riferimento ai versamenti dei risparmi derivanti dall'applicazione delle norme di contenimento vigenti, si rende necessario richiamare l'orientamento espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e trasmesso da questo Ministero con nota n. 119221 del 31.03.2017, in merito al versamento da effettuarsi al bilancio dello Stato per quanto concerne i compensi e gettoni di presenza corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di incarichi svolti negli organi politico- amministrativi.

4) INCREMENTO DELLE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE

Il comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2016 prevede la possibilità per le Camere di commercio di deliberare *“Per il cofinanziamento di progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza...”* e *“sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale”* di aumentare *“ per gli esercizi di riferimento”* la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.

Il comma 10 sopra citato è stato modificato dal d.lgs n. 219/2016 precisamente nel testo sotto riportato *“Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento.”*



Come noto, il Ministro dello sviluppo economico con decreto 22 maggio 2017, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, ha autorizzato, ai sensi del sopra citato comma, per le Camere di commercio indicate nell'allegato A) del medesimo decreto l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.

Nel merito della contabilizzazione degli effetti contabili della predetta autorizzazione nell'esercizio 2017 questo Ministero si riserva di dettare univoche indicazioni.

Si evidenzia che, nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti, le imprese sono tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento e provvederanno al versamento del conguaglio entro il termine previsto dal comma 6 dell'articolo unico del medesimo decreto.

Non si è ritenuto, invece, di sottoporre ad espressa autorizzazione le delibere delle Camere di commercio di Macerata e di Perugia che, già dal 2007 e su base pluriennale, hanno destinato l'incremento delle misure del diritto annuale, deliberato ai sensi del comma 10 vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, al finanziamento dell'Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero; si tratta di impegni che le Camere di commercio hanno già assunto in riferimento ad obbligazioni già perfezionate e ad attività progettuali di investimento pluriennali in relazione alle quali, anche sotto il profilo dell'affidamento dei terzi, risulta adeguatamente motivata la perdurante necessità delle medesime attività progettuali pluriennali.

Si ritiene necessario, da ultimo, evidenziare che le camere di commercio interessate sono tenute ad inviare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti in esame entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo unico del decreto 22 maggio 2017; il medesimo rapporto deve essere, altresì, inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

5) UNIONI REGIONALI

Alla luce del nuovo articolo 6 le Unioni regionali non sono più enti obbligatori ed inoltre la possibilità di costituire o mantenere le medesime è presente solo in regioni dove sono presenti almeno tre Camere di commercio.

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, quindi, già in alcune Regioni è venuta meno la possibilità di mantenimento delle Unioni regionali; in particolare Molise, Liguria, Trentino, Umbria, Basilicata; in tali regioni si ritiene necessario che sia avviato da subito la fase di liquidazione dell'Unione regionale; fase di liquidazione che dovrà trovare il suo completamento, ai fini della riorganizzazione del personale e delle funzioni nel piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016.

Nelle altre Regioni, all'esito del piano di riorganizzazione più volte citato e quindi alla verifica dell'effettiva presenza delle tre Camere di commercio nella Regione interessata necessaria alla eventuale mantenimento delle Unioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 580/1993 così come modificato dal d.lgs n. 219/2016, le Camere di commercio saranno tenute all'espressione della definitiva volontà di



mantenimento dell'Unione e all'invio della relazione programmatica di cui al comma 1-bis dell'articolo 7 della legge n. 580/1993, così come modificata dal d.lgs n. 219/2016.

6) PERSONALE

Il comma 9 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4 dal d.lgs n. 219/2016 prevedono *“fino al completamento delle procedure di mobilità”* per le Camere di commercio e *“ai fini del riassorbimento del personale”* per le Unioni regionali e delle Aziende speciali il divieto di assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

E' necessario, pertanto, chiarire se tale divieto sia immediatamente applicabile o lo diventa all'esito del piano di riorganizzazione del personale delle Camere di commercio, delle Aziende e delle Unioni regionali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016.

Si ritiene opportuno evidenziare, tenendo anche conto del parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota n. 28395 del 16 dicembre 2016, che il blocco delle assunzioni previsto dalle disposizioni sopra citate si deve ritenere immediatamente applicabile anche nella considerazione che il medesimo blocco è necessario per consentire il ricollocamento delle unità di personale soprannumerario che eventualmente deriverà dalla riorganizzazione che verrà adottata alla luce dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016.

Si ritiene utile specificare che, ai fini del riassorbimento del personale eccedente delle Unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte delle stesse è vietata fino al 31 dicembre 2020.

Questo Ministero si riserva di trasmettere ulteriori indicazioni all'esito degli ulteriori approfondimenti che sono stati avviati con particolare riferimento alle funzioni e compiti che il decreto legislativo n. 219/2016 ha attribuito alle Camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)